

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO E REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO DELLA STRADA AGRO - SILVO - PASTORALE DENOMINATA RONCHI – GARZINO IN COMUNE DI BEMA.

Art. 1 Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l' utilizzo della strada agro-silvo-pastorale denominata "Ronchi-Garzino" appartenente alla classe IV di transitabilità, classificazione effettuata dalla Comunità Montana Valtellina di Morbegno di cui al comma 2 della L.R. 10/98 e che collega la località Ronchi alla località Alpe Garzino nel Comune di Bema.

Art. 2 Soggetto gestore

Soggetto gestore della strada agro-silvo-pastorale denominata Ronchi-Garzino è l'Amministrazione Comunale di Bema qui di seguito denominato semplicemente Gestore.

Art. 3 Chiusura con cartello

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento.

Art. 4 Chiusura con barriera

La strada agro-silvo-pastorale sarà chiusa con idonea barriera, e munita di chiave.

La strada agro-silvo-pastorale che attraversa ambiti di particolare rilevanza ambientale e/o faunistica potrà essere sempre chiusa salvo motivate esigenze di tutela e difesa del suolo e del soprassuolo forestale, nonché di persone e cose.

Il titolare del permesso ha l'obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa con idonea barriera:

- di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
- di detenere le chiavi della eventuale barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

Art. 5 Ordinanza di chiusura

Il Gestore, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc, dovrà tempestivamente emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi. L'Ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

Art. 6 Domanda di autorizzazione al transito

La domanda di autorizzazione al transito della strada agro-silvo-pastorale Ronchi-Garzino deve essere presentata al Gestore con idoneo modello (fax simile predisposto).

Essa deve contenere le generalità del richiedente la residenza, le motivazioni per l'accesso, e l'arco temporale relativo al bisogno d'uso.

Con la sottoscrizione della domanda di transito il richiedente si assumerà ogni responsabilità.

Art. 7 Rilascio dell'autorizzazione al transito

L'autorizzazione verrà rilasciata dal Gestore entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, con contrassegno di autorizzazione da collocarsi sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli anche ad automezzo parcheggiato e senza conducente.

L'autorizzazione al transito si intende rilasciata per n. 2 veicolo in essa identificati.

Inoltre ai soggetti autorizzati verrà consegnata una copia della chiave per l'apertura della sbarra posta sulla strada, la quale dovrà essere riconsegnata al Gestore alla scadenza dell'autorizzazione.

I soggetti autorizzati sono responsabili per ogni uso improprio della chiave.

Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente regolamento, sino ad un massimo di tre persone compreso il conducente, fatte salve le deroghe previste al successivo art. 13.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza fra le categorie d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed autorizzate al transito con veicoli a motore in deroga al divieto di circolazione:

A1) residenti;

A2) proprietari o affittuari degli immobili e dei fondi serviti dalla strada;

A2-1: proprietari di immobili su tutto il territorio del Comune di Bema.

A2-2: affittuari temporanei (con dichiarazione del proprietario) degli immobili serviti dalla strada.

A3) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;

A4) proprietari o affittuari di immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada e che presentano documentate esigenze non connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;

B1) personale impiegato presso strutture di servizio per esigenze connesse alla fornitura e allo svolgimento di attività lavorative;

B2) soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate;

B3) soggetti privati che svolgono attività venatoria da appostamento fisso debitamente documentate e autorizzate;

B4) esigenze legate al controllo periodico da parte dei proprietari di bestiame in alpeggio;

C1) esigenze logistiche connesse all'esplicazione sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-forestali ed edili (ad esclusione dei lavori commissionati dal Gestore);

C2) esigenze logistiche connesse all'esplicazione di specifiche attività economico-professionali sul territorio (tecnici, professionisti, operatori autonomi e d'impresa);

D1) esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali purchè debitamente documentate;

D2) esigenze legate all'accesso a malghe che usualmente commercializzano i prodotti dell'alpeggio;

D3) esigenze logistiche legate all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo, e che per loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all'art.1 del R.D. 30/12/23 n° 3267 (Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque).

E1) esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche.

E2: i soggetti con motivata dichiarazione, previa valutazione e deroga da parte del Sindaco.

Non è consentito l'utilizzo delle strade ai fini dell'esercizio della caccia.

Art. 8 Mezzi autorizzati al transito

Sulla strada di cui all'oggetto potranno circolare, soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di

sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”).

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

Art. 9 Registro permessi

Il Gestore provvederà ad annotare su apposito registro i permessi rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato.

Art. 10 Limiti di transito

Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali come di seguito specificato:

Classe di transitabilità ¹	Fattore di transitabilità		Largh. Minima (m)	Pendenza (%)			Raggio Tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q)		Prevalente	Massima		
					F. naturale	F. stabilizzato	
IV	Piccoli automezzi	40	1,8	>14	>16	>25	<6

Art. 11 Deroghe ai limiti di persone e peso trasportati

In casi specifici debitamente motivati, il Gestore potrà autorizzare il trasporto di un numero superiore di persone e di un peso eccedenti rispetto a quanto previsto dal precedente punto

Art. 12 Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

- gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Sondrio della Comunità Montana Valtellina di Morbegno del Consorzio Parco delle Orobie Valtellinesi, nonché del Comune di Bema, Gruppo Protezione Civile di Bema e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulla strada agro-silvo-pastorale in argomento;
- gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie della Comunità Montana Valtellina di Morbegno (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell’Ente di rispettiva appartenenza).

Art. 13 Periodo di validità delle autorizzazioni

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d’uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, l’anno solare;

- per le categorie d’utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A-B il permesso di transito avrà validità fino ad 1 anno;
- per le categorie d’utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C1 il permesso di transito può avere validità pari alla durata dei lavori fino ad 1 anno eventualmente rinnovabile;
- per le categorie d’utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C2 il permesso di transito può avere validità variabile fino ad 1 mese eventualmente rinnovabile;
- per le categorie d’utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo D-E il permesso di transito deve avere validità giornaliera;

¹ La classe di transitabilità è determinata dal parametro più sfavorevole che ne costituisce il limite di transitabilità.

Nel caso specifico della categoria d'utenza C1 (in particolare per taglio dei boschi e trasporto di materiale per lavori edili) il richiedente dovrà specificare il tipo di lavoro svolto, i mezzi utilizzati per il transito, il carico massimo e il personale addetto e il periodo di svolgimento dei lavori.

Art.14 Polizza fidejussoria

Il Gestore, a discrezione, prima del rilascio dell'autorizzazione potrà richiedere, subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento alla categoria C1), la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

Art.15 Sanzioni

Chiunque acceda senza permesso su detta strada agro-silvo-pastorale è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art.6 della Legge 30/04/92 n. 285 come modificata dal D.L. n. 360 del 10/09/93 e relativo regolamento di attuazione.

In particolare verrà inflitta la sanzione amministrativa comportante il pagamento di una somma da euro 150 a euro 750 con immediata interruzione del transito e la denuncia penale per il reato di cui all'art. 650 C.P.

L'inosservanza delle norme del presente regolamento, accertata a carico di persone a cui è consentito il transito, è punita con la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 300. L'Amministrazione Comunale in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito.

Tra le infrazioni vanno comprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati, il transito in presenza di Ordinanza di chiusura.

Art. 16 Manifestazioni

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, il Gestore potrà, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

Art 17 Competizioni

Gare di ciclocross, mountain-bike, moto-cross, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dal Gestore mediante una specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Art. 18 Vigilanza

Gli organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 19 Danni

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando il Gestore da qualsiasi responsabilità.

Art. 20 Manutenzione

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico del Gestore.

A tale scopo verrà istituito un apposito fondo vincolato a questa destinazione.

Il rilascio di ciascuna autorizzazione da parte del Gestore è soggetto al pagamento di un diritto fisso che il Gestore (Amministrazione Comunale di Bema) annualmente ne determinerà l'importo.

Art.21 Giornata delle strade

Riprendendo una antica tradizione viene istituita una "Giornata della Strada", da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile e in giorni non lavorativi al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di cui al presente Regolamento.

Art. 22 Controlli

Il Gestore della strada agro-silvo-pastorale effettueranno le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino.